

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

MILLE Milanesi Liberi Europei

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione "MILLE Milanesi Liberi Europei"
"regolata dalle norme del Codice Civile nell'art. 36 e seguenti e dal presente Statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede in Milano, piazza Sant'Ambrogio 12.

L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Sempre a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative, possono essere istituite sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti identificativi dell'Associazione quali contrassegni, loghi, ecc.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività culturale di promozione del pensiero Liberale per una Società sempre più attenta e rispettosa dei diritti fondamentali della persona, che favorisca la libera iniziativa individuale secondo i principi del libero mercato, della concorrenza e



della sussidiarietà.

L'Associazione promuove e appoggia iniziative volte a favorire il processo di integrazione europea, condividendo l'obiettivo della realizzazione di una Unione Europea a cui devolvere le sovranità fondamentali attualmente in capo agli stati nazionali.

MILLE ritiene che la civiltà europea, come risultante della sua storia e delle sue culture, rappresenti un valore straordinario che può far ricadere benefici e contributi positivi al mondo intero nel quadro di un rapporto di rispetto e di collaborazione nei confronti delle altre culture.

L'Associazione promuove, inoltre, iniziative di progetto, sostegno e vigilanza sociale, compatibili con il proprio scopo associativo, che sono o possono rientrare nell'agenda di soggetti politici, del Parlamento e del Governo della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

L'Associazione può partecipare ad Associazioni, Enti e Società non aventi scopo di lucro e compiere operazioni finanziarie anche di tipo immobiliare nell'ambito del raggiungimento dello scopo sociale.

Sono strumentali alle finalità dell'Associazione lo svolgimento di iniziative locali o nazionali, in presenza o a distanza, volte a far conoscere l'Associazione e a perseguirne gli obiettivi così come sono altrettanto strumentali la

realizzazione e gestione di siti web e l'attivazione e la gestione di corsi, seminari, convegni e dibattiti, nonché l'attività di formazione, ricerca, proposta delle materie di interesse dell'Associazione.

ART. 3 I SOCI

Il numero dei Soci è illimitato, all'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle Assemblee Sociali.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La validità della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di ricorso all'Assemblea Ordinaria, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva

l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Soci si dividono in:

Soci Fondatori, si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

Soci Ordinari, si considerano tali tutti i Soci che hanno aderito e aderiranno all'Associazione successivamente alla costituzione;

Soci Onorari, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno uguale diritto di voto.

I Soci Onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto:

- a) di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) di partecipare all'Assemblea dell'Associazione con diritto di voto;
- c) di candidarsi alle cariche associative;

d) di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;

Tutti i Soci hanno il dovere:

a) di osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;

b) di supportare gli Organi sociali, nell'ambito delle proprie possibilità, per la realizzazione delle finalità associative;

c) di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e di non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione o che arrechino danni morali o materiali all'Associazione stessa;

d) di versare la quota associativa annuale, salvo quanto previsto per i Soci Onorari.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e



per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

ART.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- c) quando, in qualunque modo, il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per indegnità.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che vengono mossi allo stesso, consentendo facoltà di replica, da esercitarsi per iscritto nel termine perentorio di trenta giorni, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del

termine previsto per il pagamento. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

- a) dai beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) dai contributi dei propri Soci;
- c) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- d) dai proventi di contratti di promozione e sponsorizzazione.

I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari volontari o stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario-economo;
- f) il collegio dei Probiviri.

Gli Organi dell'Associazione, ad esclusione dell'Assemblea dei Soci, restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART 8 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Soci ed è competente a:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere il Vice Presidente;
- d) eleggere il collegio dei Probiviri;
- e) approvare il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) deliberare modifiche al presente Statuto (straordinaria);
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e poteri del Liquidatore o dei Liquidatori

(straordinaria) .

ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altro Socio conferendogli delega scritta che riporti specificatamente la data dell'Assemblea e i nomi dei Soci delegante e delegato.

Ogni Socio può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito per posta elettronica oppure per raccomandata o fax qualora il socio non possieda indirizzo di posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con gli stessi mezzi ma con soli cinque giorni di anticipo.



L'Assemblea deve altresì essere convocata quando lo richiedano per iscritto almeno i due terzi dei Soci indicando obbligatoriamente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In questo caso il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla data in cui tale richiesta è formulata.

ART.10 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le realtà giuridiche che siano Soci dell'Associazione partecipano all'Assemblea in persona del Legale Rappresentante pro-tempore o di altro soggetto dallo stesso delegato per iscritto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro. In caso di Assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio e video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi collegati.

Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario-economo

verbalizzante devono comunque essere contemporaneamente presenti nello stesso luogo sede principale dell'Assemblea medesima.

ART. 11 VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante la modifica dello Statuto, per la quale è necessaria la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti fisicamente o per delega. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessaria, in ogni caso, la maggioranza assoluta del totale degli Associati aventi diritto al voto.

ART. 12 VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economico e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 7 (sette) componenti più il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati

dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina dei componenti decaduti. Nel caso in cui decada oltre la metà del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Segretario-economo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvedere all'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione comprese la forma e i contenuti della comunicazione esterna;
- c) accertarsi dell'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti che ritenesse necessari facendoli approvare dall'Assemblea dei Soci;
- e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- f) deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci;
- g) adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i

provvedimenti di radiazione dei Soci;

- h) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e quanto indicato all'articolo 1 in relazione alle sedi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei Consiglieri ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per posta elettronica o altro mezzo idoneo, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti del Consiglio



Direttivo.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario-economo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 5 (cinque) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo nel corso di un esercizio sociale, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Il Presidente può altresì invitare, di volta in volta, non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

ART.14 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti, rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia

nei riguardi dei Soci sia dei terzi e può aprire, anche a firma singola, conti correnti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare e revocare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Nel caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle sue funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

In caso d'urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare entro 30 (trenta) giorni.

ART. 15 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 16 IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene

affidato dal Presidente nel rispetto dello Statuto.

Egli è il responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare ad ogni riunione del Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività.

Il Segretario-economo può emettere mandati di pagamento a propria firma entro l'importo, per singolo mandato, di euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00), mentre per i pagamenti superiori a detto importo è necessaria la firma congiunta con il Presidente.

ART. 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi, I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dai e tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli Organi dell'Associazione e fra Associazione e Soci. Alle sue decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Esso si può pronunciare anche in merito all'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART.18 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

ART. 19 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli Amministratori e i Soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione deve devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 20 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia e nelle leggi speciali sulle associazioni.

Il Segretario


Il Presidente


